



# COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 52 del 10 ottobre 2023

### Relazione sul Bilancio Consolidato esercizio 2022

*L'anno duemilaventitré il giorno 10 del mese di ottobre, il Collegio dei Revisori del Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 maggio 2022, si è riunito in modalità virtuale, nelle persone di:*

- Dott. Eugenio Colacicco – presidente;
- Dott. Roberto Folletti – componente;
- Dott. Loreto Di Pucchio – componente,

*per rilasciare il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente a oggetto "Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 11 bis del d.lgs. n. 118/2011", ricevuta a mezzo PEC in data 9 ottobre 2023;*

\*\*\* \*\*

**VISTA** la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 19 del 19 maggio 2023 di approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2022;

**VISTA** la Relazione al Rendiconto 2022 dell'Organo di Revisione (verbale n. 42 del 15 maggio 2023);

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/00 così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e sue ss.mm. ii.;

**VISTI** in particolare l'art. 233-bis "Il Bilancio consolidato" e l'art. 239, comma 1, lett. d-bis) Tuel;

**VISTI** i principi contabili applicati, ed in particolare l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" e, per quanto non ivi previsto, i principi contabili generali Civilistici e a quelli O.I.C.";

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESAMINATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 22 settembre 2023 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 11 bis del d.lgs. n.

**118/2011”** e lo schema di bilancio consolidato 2022, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Relazione sulla gestione e Nota Integrativa al Bilancio consolidato 2022;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 e di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147/bis D. Lgs. 267/2000 reso sulla proposta dal Responsabile dott.ssa Patrizia Lucarini;

**VISTO** il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile ex artt. 49 e 153 D. Lgs. 267/2000 reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Patrizia Lucarini;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 31 agosto 2023 con cui l'Ente ha approvato l'elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (G.A.P.) e tra questi il differente elenco dei soggetti compresi nel bilancio consolidato;

**VISTI** i soggetti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, elencati come segue:

Ente/Società	% Part.	Descrizione	Classificazione	Nota
CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI, VIALE MAZZINI, 12, GENZANO DI ROMA (RM), ITALIA	<b>4,94%</b>	Ente strumentale partecipato	CONSORZIO	<b>SI</b>
CONSORZIO G.A.I.A. SPA	<b>0,08%</b>	Società partecipata	S.P.A. a totale partecipazione pubblica	<b>NO</b> Società soggetta a procedura concorsuale
PROMOZIONE CASTELLI ROMANI S.P.A.	<b>10,20%</b>	Società partecipata	S.P.A. mista	<b>NO</b> Società partecipata da soggetti pubblici e privati con una disponibilità di voti, esercitabili in assemblea, <b>inferiore al 20%</b>
ACEA ATO 2 S.P.A.	<b>0,0001% (n.ro 1 azione su 36.283.432)</b>	Società partecipata	S.P.A. mista	<b>NO</b> Società partecipata da soggetti pubblici e privati con una disponibilità di voti, esercitabili in assemblea, <b>inferiore al 20%</b>

Ente/Società	% Part.	Descrizione	Classificazione	Nota
CENTRO SOCIALE ANZIANI ROCCA DI PAPA	N.D.	Ente strumentale controllato	Organizzazione privata priva di personalità giuridica	<b>NO</b> Irrilevante
ASSOCIAZIONE CITTÀ PER LA FRATERNITÀ	N.D.	Organismo strumentale	Associazione non riconosciuta	<b>NO</b> Irrilevante
ASSOCIAZIONE CITTÀ DEL CASTAGNO	N.D.	Ente strumentale partecipato	Associazione riconosciuta	<b>NO</b> Irrilevante
CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL SIMBRIVIO IN LIQUIDAZIONE	N.D.	Ente strumentale partecipato	CONSORZIO	<b>NO</b> Irrilevante

**VERIFICATE** le condizioni di “irrilevanza”, che conducono alla esclusione solo se tutti e tre i parametri risultano inferiori a quelli rappresentati dalle soglie di irrilevanza (ad eccezione del patrimonio netto se per la capogruppo è negativo) come indicato dal principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011, cioè nel caso di valori patrimoniali, finanziari ed economici **inferiori al 3%** rispetto a quelli della capogruppo, le soglie di “rilevanza” dei tre parametri, desunti dal C.E. e dallo S.P. del Comune sono le seguenti:

Parametro	Comune di ROCCA DI PAPA	Soglia di rilevanza
Totale dell'attivo	70.210.181,91	2.106.305,46
Patrimonio netto	27.738.276,67	832.148,30
Totale ricavi caratteristici	13.984.568,63	419.537,06

**CONSIDERATO** che **ACEA ATO S.p.a.** (quota di partecipazione 0,0001%) non rientra a far parte del G.A.P., pur se affidataria di servizi pubblici, in quanto non interamente a partecipazione pubblica, non controllata, partecipata per una quota inferiore al 20% e non affidataria diretta del servizio; la società **Promozione Castelli Romani S.p.A.** - (quota di partecipazione 10,20%) non rientra a far parte del G.A.P., pur se affidataria di servizi pubblici, in quanto non interamente a partecipazione pubblica, non controllata, partecipata per una quota inferiore al 20% e non affidataria diretta del servizio; la

**società GAIA** – Gestione Associata Interventi Ambientali – S.p.A. (quota di partecipazione 0,08%) non rientra a far parte del G.A.P. in quanto società soggetta a procedura concorsuale;

**VERIFICATO** che la “sommatoria” delle percentuali dei bilanci singolarmente irrilevanti che presenta, per ciascuno dei parametri, un’incidenza pari o superiore al 10% è stata ricondotta ad un valore inferiore al 10%, individuando i bilanci singolarmente irrilevanti da inserire nel consolidato;

**VERIFICATO**, nella situazione specifica del Comune di Rocca di Papa (una sola entità da consolidare) è stata esaminata la soglia di irrilevanza con riferimento al solo 3% non essendoci casi che obbligano la capogruppo a verificare una pluralità di situazioni irrilevanti la cui sommatoria supera la soglia del 10% che potrebbero incidere sulla posizione patrimoniale ed economica da consolidare

**VISTO** tra i soggetti che compongono il GAP, l’unico soggetto ricompreso nel Bilancio Consolidato è il **Consorzio per Il Sistema Bibliotecario Castelli Romani**:

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022**

<b>Partecipazioni societarie</b>	<b>% partecipazione</b>	<b>Rilevanza</b> <i>(rilevante/non rilevante)</i>
CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI	<b>4,94%</b>	RILEVANTE

Sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2022, che sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

**CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI**

<b>Voce</b>	<b>Dati Comune di Rocca di Papa</b>	<b>3% soglia di irrilevanza</b>	<b>Dati azienda</b>
TOTALE DELL’ATTIVO	70.210.181,91	2.106.305,46	1.449.814,00
PATRIMONIO NETTO	27.738.276,67	832.148,30	519.080,00
TOTALE RICAVI	13.984.568,63	419.537,06	1.470.326,00

**VERIFICATA** l’inclusione nel perimetro di consolidamento degli enti e delle società partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo;

**PRESO ATTO** che l'Ente ha comunicato ai soggetti l'inclusione nel G.A.P;

**PRESO ATTO** che l'Ente ha trasmesso a ciascuno di tali soggetti l'elenco degli stessi, ricompresi nel consolidato;

**PRESO ATTO** che l'Ente ha impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

**PRESO ATTO** che l'Ente locale ha ricevuto la documentazione contabile, la riclassificazione dello S.P. e del C.E. secondo lo schema previsto dall'Allegato 11 D.Lgs 118/11 e le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato da parte dei soggetti del gruppo entro i termini di legge;

**VERIFICATO** che le Nota Integrativa evidenzia:

- 1) i criteri di valutazione applicati;
- 2) le ragioni delle variazioni nelle voci dell'attivo e del passivo;
- 3) l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni;
- 4) l'ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- 5) la composizione delle voci "ratei e risconti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- 6) la composizione delle voci "altri accantonamenti" dello S.P., quando il loro ammontare è significativo;
- 7) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie;
- 8) la composizione delle voci "proventi straordinari" ed "oneri straordinari", quando il loro importo è significativo;
- 9) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci della capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- 10) gli strumenti finanziari derivati (fair value, entità e natura);
- 11) l'indicazione separata dei ricavi realizzati dalla singola entità (o dal gruppo) direttamente attribuibili al Comune, rispetto al totale dei ricavi d'esercizio;
- 12) le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- 13) le perdite ripianate dal Comune, negli ultimi 3 anni, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie.

**VERIFICATE** le rettifiche di preconsolidamento effettuate dall'Ente, indispensabili a rendere uniformi i bilanci da consolidare, dovute al mancato rispetto delle Direttive di consolidamento impartite dall'Ente stesso, e visto che sono stati indicati in nota integrativa i soggetti che hanno disatteso le Direttive e le modalità usate per il bilancio consolidato;

**VERIFICATO** che sono stati uniformati i bilanci da consolidare sotto il profilo formale, temporale (utilizzando la stessa data di chiusura della capogruppo, salvo evidenza di rettifiche economico-

patrimoniali) e sostanziale (evidenziando le differenze nella nota integrativa dei diversi valori e criteri usati);

**VERIFICATO** che il metodo di consolidamento adottato è quello proporzionale che prevede che gli elementi economici e patrimoniali sono sommati a quelli del bilancio comunale in ragione della quota di partecipazione. Si è provveduto, altresì, in ossequio alle indicazioni contenute nei principi contabili, all'indicazione nel bilancio consolidato soltanto delle operazioni che i componenti inclusi nel consolidato hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo (eliminazione delle partite infragruppo);

**VERIFICATO** che le differenze delle rettifiche intra gruppo sono state evidenziate, compresi i dividendi alla capogruppo;

**VERIFICATA** la corretta contabilizzazione dell'Iva indetraibile per la capogruppo nel conto economico consolidato;

**VERIFICATA** l'eliminazione di rivalutazioni di partecipazioni nel rendiconto della capogruppo;

**VERIFICATA** l'applicazione del Principio Contabile Applicato 4/3 punto 6.1.3 "Immobilizzazioni finanziarie" in relazione alla contabilizzazione delle partecipazioni della capogruppo nelle società incluse nel consolidamento, secondo il metodo del patrimonio netto, o, se non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione), le partecipazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente (o in mancanza di questi al metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo);

**ESAMINATA** la Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa e verificato che presenta tutti i contenuti minimi indicati nel par. 5 del Principio contabile 4/4 D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare riporta:

- 1) i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio Consolidato;
- 2) la composizione del G.A.P.;
- 3) i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio;
- 4) la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il contributo di ciascun soggetto compreso nell'area di consolidamento;
- 5) il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione operativa.

**VISTO** che tra gli organismi rientranti nel perimetro di consolidamento non figurano soggetti interessati (a titolo di soggetto attuatore o di supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'art. 9, d.l. n. 77/2021) alla realizzazione di interventi finanziati con le risorse del P.N.R.R./P.N.C.;

**VISTO** che tra le operazioni infragrupo elise *non risultano* anche quelle riferibili ad operazioni nascenti da attività legate alla realizzazione del P.N.R.R./P.N.C.;

**VISTO** che tra le operazioni infragrupo elise *non risultano* anche quelle riferibili ad operazioni nascenti da attività legate all'emergenza sanitaria ed energetica;

**RILEVATO** che il bilancio consolidato non è stato approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2023, giova, pertanto, ricordare la normativa di riferimento, ovvero:

- *l'art. 151, ultimo comma, TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), il quale dispone che "Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*;

- *l'art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, aggiunto dalla L. di conversione 7 agosto 2016, n. 160 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 904, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che **"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo."**;*

**INVITANDO** a trasmettere il bilancio consolidato entro 30 giorni dall'approvazione alla BDAP mediante formato XBRL corrispondente a quello approvato in sede di deliberazione di Consiglio;

**Il Collegio dei Revisori esprime**

### **parere favorevole**

all'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

**"Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 11 bis del d.lgs. n. 118/2011".**

Rocca di Papa, 10 ottobre 2023

*Copia del presente parere viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*

**L'organo di revisione economico-finanziaria**

*Dott. Eugenio Colacicco*

*Dott. Roberto Folletti*

*Dott. Loreto Di Pucchio*

***Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del DPR n.445/2000 e del D.Lgs n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***